

ALLEGATO "B" ALL'ATTO NN. 5107/3397 DI REPERTORIO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"NUOVI SPAZI ODV"

ART. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE - SEDE

È costituita l'associazione, senza fini di lucro, denominata

"NUOVI SPAZI AL SERVIRE ODV

ISTITUTO PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO"

di seguito anche "l'Associazione".

L'Associazione è un Ente del Terzo settore costituito in forma di Organizzazione di Volontariato ai sensi degli artt. 32 e ss. del D.lgs. 117/2017 ("codice del Terzo Settore" o "CTS").

L'Associazione, in conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore potrà fare uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione al pubblico della locuzione "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV", nonché la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

1.2 L'Associazione ha sede in Caravaggio (BG).

L'Associazione può istituire sedi distaccate che contribuiscano alla vita associativa con apposita delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, che ne determina l'autonomia amministrativa e organizzativa.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART. 2 – DURATA

L'Associazione è costituita senza limiti di durata.

ART. 3 – SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

In particolare, l'Associazione promuove la conoscenza, a tutti i livelli, dei problemi legati alla cooperazione - culturale, sociale, tecnologica, scientifica, economica, sanitaria - tra Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo, e l'attuazione di interventi operativi nei seguenti settori:

- tutela della salute;
- lotta alla fame ed alla malnutrizione nel mondo;
- promozione dello sviluppo territoriale e tecnologico, salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente e utilizzazione accorta e razionale delle risorse;
- tutela dei diritti umani e della dignità dell'individuo, dell'uguaglianza di genere e delle pari opportunità;
- promozione della solidarietà tra i popoli, realizzata mediante progetti di cooperazione nazionale ed internazionale, formazione e sensibilizzazione sul territorio.
- eliminazione della povertà, riduzione delle disuguaglianze e miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni;
- riconoscimento dei diritti dei migranti;
- promozione della pace tra i popoli e prevenzione dei conflitti.

3.1 Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art 5 CTS:

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e

ss.mm.ii. (art. 5 lett. n CTS);

- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 lett. d CTS);
- salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti), alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo (art. 5 lett. e CTS);
- formazione universitaria e post-universitaria (art. 5 lett. g CTS);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5 lett. h CTS);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 lett. i CTS);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5 lett. l CTS);
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale (art. 5 lett. o CTS);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (art. 5 lett. r CTS);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e ss.mm.ii., o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 lett. u CTS);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5 lett. v CTS);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle altre attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (art. 5 lett. w CTS).

3.2 L'associazione, nell'ambito delle suddette attività di interesse generale, potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- promuove studi, approfondimenti e ricerche - anche mediante la collaborazione con esperti e professionisti di alto livello nei settori specifici della cooperazione e dello sviluppo ed in partenariato con organizzazioni, associazioni, operatori internazionali e club di servizio, ed enti pubblici o privati, italiani e/o stranieri, eventualmente cointeressati - allo scopo di realizzare interventi operativi nei settori che saranno prescelti con particolare preminenza a quello della salute, della lotta alla fame e malnutrizione nel mondo, dello sviluppo, della dignità dell'uomo e della pace tra i popoli, dei diritti umani, delle pari opportunità, dei migranti;
- promuove la divulgazione a tutti i livelli e nelle forme più opportune presso il pubblico, le autorità e gli organi di stampa, degli scopi ed obiettivi che si propone l'Associazione, diffondendo la conoscenza delle azioni intraprese e dei risultati raggiunti allo scopo di ottenere, nelle forme più ampie ed aperte, ogni forma collaborazione, appoggio ed aiuto;
- stabilisce e mantiene contatti a livello nazionale ed internazionale con associazioni, enti, organizzazioni, istituti, centri, industrie, aziende ed esperti che

direttamente o indirettamente, perseguono scopi uguali od affini a quelli dell'Associazione, aderendo a quelle organizzazioni che, a livello internazionale, sono in grado di coordinare le diverse iniziative nazionali;

- stabilisce e mantiene contatti con le Nazioni Unite e con la Comunità Economica Europea, nonché le diverse Agenzie ed Organizzazioni dipendenti e collegate, allo scopo di intrattenere una reciproca collaborazione operativa, tecnica, scientifica e culturale;
- stabilisce e mantiene contatti con gli Organi dello Stato Italiano, a livello centrale e periferico, con le Regioni, le Province e le Amministrazioni Comunali allo scopo di svolgere una reciproca collaborazione operativa, tecnica, scientifica e culturale;
- pubblica giornali, riviste, periodiche, monografie, studi, bollettini di informazioni che trattino e divulgino gli obiettivi, le finalità, le attività ed i risultati dell'Associazione;
- promuove ed organizza convegni, seminari, conferenze, giornate di studio, formazione professionale, visite, manifestazioni ed iniziative di ogni e qualsiasi genere dedicate agli stessi temi;
- raccoglie e divulga dati, informazioni e notizie di carattere generale e statistico;
- promuove la conoscenza approfondita dei diversi argomenti trattati dall'Associazione presso i giovani, allo scopo di fornire agli stessi le conoscenze utili per una corretta impostazione dei problemi per affrontare e comprendere gli stessi sotto un profilo generale e particolare;
- assume ogni altra iniziativa, in campo nazionale ed internazionale, atta a raggiungere le finalità che l'Associazione si pone.

3.3 L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

3.4 Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, fatto salvo quanto meglio specificato nell'art. 21 del presente statuto.

ART. 4 – ASSOCIATI

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, condividendone finalità e spirito, intendano contribuire al perseguimento degli scopi associativi.

Possono fare parte dell'Associazione persone fisiche, organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore, nonché altri enti senza scopo di lucro, che ne condividano gli scopi e le finalità e si impegnino spontaneamente per la loro attuazione. Il numero di enti del terzo settore o senza scopo di lucro associati deve rispettare la misura stabilita dall'art. 32 comma 2 CTS.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4.1 Gli associati si distinguono in:

- associati individuali;
- associati collettivi;
- associati sostenitori.

Tutti gli associati sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale che sarà fissata annualmente dall'Assemblea. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo, non è restituibile e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

4.2 Possono essere ammessi all'Associazione, in qualità di associati Individuali, i cittadini Italiani e Stranieri senza distinzione di genere, affiliazione politica o religione interessati alle attività dell'Associazione che abbiano inoltrato la domanda di adesione ed abbiano versato la quota associativa annua.

Gli associati individuali hanno diritto ad un voto in Assemblea.

4.3 Possono essere ammessi all'Associazione, in qualità di associati collettivi, Club di Servizio ed enti del Terzo settore o senza scopo di lucro interessati agli scopi che si prefigge l'Associazione, che abbiano inoltrato la domanda di adesione ed abbiano versato la quota associativa annua.

Gli associati collettivi hanno diritto ad un numero di voti determinato dal Consiglio Direttivo, in sede di delibera di ammissione, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti, e in ogni caso non superiore a tre. Il numero di voti spettanti a ciascun associato collettivo deve essere annotato nel libro degli associati a cura del Consiglio Direttivo contestualmente alla prima iscrizione degli stessi.

4.4 Sono ammessi alla categoria di associati sostenitori, con delibera del Consiglio Direttivo, gli associati che si siano distinti nell'ambito dell'Associazione, per aver significativamente contribuito alla vita ed alle attività associative con il proprio apporto in termini di impegno morale, temporale ed economico.

Gli associati sostenitori hanno diritto ad un numero di voti in Assemblea pari a quello che gli spetterebbe in qualità di associati individuali o collettivi, a seconda che siano persone fisiche o enti.

4.5 La qualità di associato è intrasmissibile per atto tra vivi o per successione a causa di morte.

ART. 5 – AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

I soggetti che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.

La sottoscrizione della domanda di associazione implica l'accettazione incondizionata delle norme statutarie dell'Associazione. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato l'obbligo di osservare il presente Statuto e di rispettare le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati, nonché di versare la quota associativa.

L'ammissione di un nuovo associato è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività svolte dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione entro trenta giorni. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato.

Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

La deliberazione di ammissione è comunicata al nuovo aderente ed annotata nel libro degli associati dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa.

ART. 6 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alle sue attività.

Tutti gli associati hanno diritto:

- di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- di conoscere le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazione ed avendone facoltà di verifica, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dall'Associazione;
- di partecipare all'Assemblea con diritto di voto, una volta iscritti al libro degli

associati da almeno novanta giorni;

- di accedere alle cariche associative, nei limiti di legge e del presente statuto;
- di esaminare i libri sociali, previa richiesta inoltrata all'Organo di Controllo, secondo le modalità stabilite con delibera del Consiglio Direttivo in conformità alla legge.

6.2 Tutti gli associati sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a collaborare al perseguimento delle finalità associative;
- a mantenere un comportamento corretto nei confronti degli associati e dell'Associazione;
- a versare la quota associativa annuale nella misura e nei termini stabiliti dall'Assemblea degli associati.

ART. 7 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per:

- a) morte dell'associato persona fisica o estinzione dell'associato ente;
- b) sopravvenuta perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione;
- c) recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso;
- d) esclusione per gravi motivi, per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, per reiterata violazione degli obblighi statutari o regolamentari,
- e) decadenza per morosità nel pagamento della quota associativa protrattasi oltre tre mesi dalla scadenza stabilita dall'Assemblea, previo sollecito di messa in regola.

7.1 L'esclusione o la decadenza a norma del presente articolo sono deliberate dal Consiglio Direttivo con delibera motivata, previa contestazione all'interessato degli addebiti e assegnazione di un termine per eventuali osservazioni.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

7.2 La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, limitatamente ad un singolo associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 8 – VOLONTARI

I volontari sono persone che per libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretti.

Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

8.1 L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive, effettivamente sostenute per l'attività prestata, debitamente documentate entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con

l'Associazione.

8.2 L'Associazione iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale ed ha l'obbligo di assicurare i propri volontari, incluso il proprio personale impiegato all'estero, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 9 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato esecutivo, ove costituito;
- l'Organo di Controllo, ove nominato;
- Il Revisore Legale dei Conti, ove nominato;
- il Comitato Scientifico

ART. 10 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli associati è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione, che ne regola l'attività. Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 90 giorni ed in regola con il versamento della quota associativa.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, dal Vicepresidente o da altro associato appositamente eletto in sede assembleare. Egli accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'Assemblea e convalida i risultati delle votazioni. L'Assemblea elegge inoltre un segretario, a meno che non sia obbligatorio l'intervento di un notaio.

10.1 L'assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio preventivo e consuntivo e, ove redatto, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

10.2 L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

10.3 Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

Si applica alle deliberazioni dell'Assemblea degli associati l'articolo 2373 c.c. in quanto compatibile.

Le delibere legalmente assunte dall'Assemblea vincolano tutti gli associati, anche quelli assenti o dissenzienti.

ART. 11 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci almeno una volta all'anno per deliberare sull'approvazione del bilancio, nonché ed ogniqualvolta il Presidente, il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, o almeno un decimo degli associati ne facciano richiesta.

11.1 La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione ed essere comunicata agli associati almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza. La seconda convocazione deve avere luogo in data o orario diverso dalla prima.

La convocazione può essere effettuata mediante comunicazione individuale inviata con mezzi idonei a garantirne la prova o la conoscibilità (posta elettronica ordinaria, raccomandata a mani, raccomandata A/R, PEC, etc.).

11.2 In difetto di convocazione formale o in caso di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze a cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati, tutti i membri del Consiglio Direttivo e, ove nominati, l'Organo di Controllo e/o il Revisore Legale.

ART. 12 – VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA E VOTAZIONI

L'assemblea, ordinaria e straordinaria:

- in prima convocazione è valida se presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea.

Per l'assemblea straordinaria che delibera modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Associazione, la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in ogni caso la presenza della maggioranza assoluta (metà più uno) degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12.1 L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea tenutasi nel rispetto delle condizioni e con le modalità ora menzionate si considera svolta presso il luogo in cui si trova il presidente.

Salvo quanto disposto relativamente alle riunioni interamente svolte tramite mezzi di telecomunicazione, le deliberazioni assembleari devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, o dal Notaio.

ART. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da cinque a sette Consiglieri, nominati dall'Assemblea degli associati.

Tutti i Consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di nominare nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione.

13.1 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di delega a singoli membri, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

13.2 In particolare, è compito del consiglio direttivo:

- organizzare e dirigere le attività dell'Associazione;
- deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi associati e, se del caso, motivarne il rigetto;
- deliberare l'esclusione degli associati;
- tenere i libri sociali e curare gli adempimenti nei confronti del RUNTS;
- istituire e tenere il registro dei volontari non occasionali;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio, ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, conformemente agli artt. 3.3 del presente statuto e 6 CTS;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute, e debitamente documentate, per le attività svolte a favore dell'associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea.

13.3 I Consiglieri eletti durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della naturale scadenza del mandato, Il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I Consiglieri così nominati scadono con gli altri Consiglieri in carica al momento della loro nomina. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'Assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni.

Il venir meno della maggioranza del Consiglio Direttivo comporta la decadenza dello stesso e la necessità di rinnovarlo.

I consiglieri assumono l'impegno di presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno, partecipando inoltre a tutte le altre eventuali manifestazioni collegate con la vita della Associazione.

13.4 Ai membri del consiglio direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

13.5 Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, e in ogni caso tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

È convocato mediante avviso scritto, spedito anche in forma telematica, contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo della riunione, inviato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni a cui partecipano tutti i membri del Consiglio.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio dello Stato italiano e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, alle stesse condizioni previste per l'Assemblea degli associati.

Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da verbale redatto dal Segretario e,

salvo quanto disposto relativamente alle riunioni interamente svolte tramite mezzi di telecomunicazione, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario stesso e trascritto sul libro dei verbali delle decisioni del Consiglio Direttivo.

L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano d'età.

13.6 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I consiglieri non possono farsi rappresentare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

13.7 I consiglieri, che senza giustificato motivo, non intervengono per 3 sedute consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, sono considerati decaduti.

ART. 14 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente viene eletto ogni tre anni, a scrutinio segreto e maggioranza semplice, dal Consiglio Direttivo tra i componenti il Consiglio stesso. Scade alla scadenza del proprio mandato di Consigliere e può essere rieletto.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- b) convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Comitato esecutivo, ove costituito;
- c) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- d) sovrintende a tutte le attività dell'Associazione;
- e) compie gli atti di ordinaria amministrazione e, in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva.

14.1 Nell'esercizio del potere di rappresentanza il Presidente, a titolo informativo, inoltra istanze in favore dell'Associazione e riscuote le somme erogate in favore della stessa da qualunque soggetto od ente, pubblico e privato, con facoltà di rilasciare quietanza, ha facoltà di aprire e chiudere conti correnti bancari e compiere atti di amministrazione in genere, nonché di conferire procure per singoli atti e/o operazioni.

14.2 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni ed esercita le funzioni a lui delegate dallo stesso.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

ART. 15 - SEGRETARIO

Il Segretario dell'Associazione è nominato e revocato dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri in carica.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo e del comitato esecutivo, ove nominato, e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Egli è responsabile inoltre della tenuta dei libri verbali delle riunioni degli organi associativi.

Sovrintende alle attività e al funzionamento della Segreteria dell'Associazione e cura i rapporti con gli associati, gli Enti pubblici e privati ed il RUNTS.

ART. 16 - TESORIERE

Il Tesoriere dell'Associazione è nominato e revocato dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri in carica.

Egli cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua

le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo e la documentazione necessaria per accedere a finanziamenti ed attribuzioni di fondi in base a specifiche norme di legge.

Il Tesoriere ha facoltà di avvalersi di consulenti esterni, in appoggio alle predette operazioni, ai fini del regolare adempimento delle operazioni stesse nel pieno rispetto delle normative fiscali e legislative vigenti.

ART. 17 – COMITATO ESECUTIVO

Il comitato esecutivo, ove costituito, è composto da tre membri oltre al Presidente.

Viene eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo tra i componenti del Consiglio stesso.

Il Comitato Esecutivo esercita le funzioni attribuitegli dal Consiglio Direttivo e ne attua le delibere. In caso di urgenza il Comitato Esecutivo assume i provvedimenti che si rendano necessari, anche se di competenza del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente e da questi viene convocato con le stesse modalità di convocazione previste per il Consiglio Direttivo.

Le sedute del Comitato si intendono valide se sono presenti tre dei suoi componenti e le delibere vengono assunte a maggioranza dei voti dei suoi membri, prevalendo, in caso di parità, il voto di chi presiede la riunione.

Le deliberazioni del Comitato devono risultare da verbale che sarà sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.

I Componenti del Comitato Esecutivo non possono farsi rappresentare alle riunioni del Comitato.

ART. 18 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno dagli associati, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo. Esso può essere monocratico o collegiale, nel secondo caso è costituito da tre membri effettivi e due supplenti. In ipotesi di Organo di Controllo collegiale, il Presidente dello stesso viene nominato dall'Assemblea.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 c.c.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, c.c. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Nell'esercizio delle funzioni previste dalla legge, svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a) vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- d) attestare che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle disposizioni di legge;
- e) procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo;
- f) chiedere ai componenti del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni associative o su specifiche operazioni (attività, iniziative, progetti, etc.).

18.1 I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, c.c., non può essere attribuito alcun compenso

salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

18.2 Per la convocazione, il funzionamento e lo svolgimento delle adunanze dell'organo di controllo, ove nominato in forma collegiale, si applicano le disposizioni relative al Consiglio Direttivo

Delle riunioni, accertamenti, verifiche e delibere i revisori dovranno redigere processo verbale, trascritto e firmato a cura degli interessati in apposito libro tenuto ai sensi di legge.

18.3 Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno dagli associati, l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano iscritti al registro dei revisori, agli stessi può essere attribuita dall'Assemblea la funzione di revisione legale dei conti.

ART. 19 - IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è l'organismo consultivo dell'Associazione.

Esso è composto da un numero variabile di membri, anche non associati, i quali vengono proposti su designazione e segnalazione del Consiglio Direttivo e/o dal Presidente.

La scelta è operata tra persone fisiche che ricoprono, a livello nazionale ed internazionale, ruoli ed incarichi di primo piano nel mondo della cultura, della scienza, della finanza, delle attività produttive ed in ogni altro ambito affine agli scopi ed alle attività associative. Compito di tali esperti è di fornire un contributo (culturale, scientifico e filosofico) nei campi specifici di loro competenza, al fine di un miglior approfondimento delle tematiche affrontate dall'Associazione e finalizzato al conseguimento delle finalità e degli obiettivi associativi.

Il Comitato Scientifico:

- formula pareri, proposte e indirizzi di carattere scientifico, culturale e programmatico;
- supporta l'Associazione nella definizione e valutazione di progetti, programmi, studi, pubblicazioni, attività formative e iniziative culturali;
- contribuisce alla qualificazione scientifica delle attività associative;
- può elaborare documenti, relazioni e raccomandazioni sui temi di interesse dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico ha funzioni esclusivamente consultive e non dispone di poteri gestori o di rappresentanza.

I membri del Comitato hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea e, previo invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma non hanno obblighi di presenza alle riunioni di alcun organo associativo.

I componenti del Comitato Scientifico restano in carica per il periodo determinato nella delibera di nomina e possono essere rinominati.

Le riunioni del Comitato Scientifico possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle stesse condizioni previste per l'Assemblea degli associati.

ART. 20 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è interamente destinato al raggiungimento delle finalità statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Esso è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono o diventeranno proprietà dell'Associazione;

- b) erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
- c) fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Le entrate dell'Associazione, conformemente all'art. 33 CTS, sono rappresentate:

- dalle quote associative annue versate nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea degli associati.
- da contributi volontari, di qualsiasi natura e specie, pubblici e privati;
- dai proventi derivanti da attività di raccolta fondi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- da rendite patrimoniali;
- dai proventi delle attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale eventualmente svolte conformemente agli artt. 3.3 del presente statuto e 6 CTS;
- da ogni altra entrata ammessa dal CTS e delle norme vigenti.

20.1 L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

20.2 L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 21 – RAPPORTI DI LAVORO

Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

21.2 L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà, in ogni caso, nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

ART. 22 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale della Associazione dura dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre, entro il 31 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo per il successivo esercizio.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre, entro il 31 marzo di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, corredato da una relazione dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ne ricorrano i presupposti di legge o sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, quest'ultimo, nei medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio,

predisporre il bilancio sociale e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

22.2 Il bilancio e, ove redatto, il bilancio sociale sono depositati presso la sede dell'associazione e possono essere consultati dagli associati.

Entro 120 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio dev'essere convocata l'Assemblea degli associati per l'approvazione del bilancio, salva la facoltà di avvalersi dei maggiori termini eventualmente consentiti dalla legge.

Il bilancio approvato, nonché gli ulteriori documenti eventualmente prescritti dalla legge, devono essere depositati presso il RUNTS nei termini di legge.

ART. 23– SCIoglimento e devoluzione del patrimonio

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

Il patrimonio residuo dovrà in ogni caso essere devoluto conformemente alle disposizioni del CTS.

ART. 24 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibili, quelle del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione.

F.to Franco FOPPA PEDRETTI

F.to Corrado DE ROSA (L.S.)